



Policy di gestione dei Conflitti di Interesse

Struttura e contenuti della policy

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2021.

Il presente documento abroga e sostituisce il precedente

Sommario

1.	FINALITA'	3
2.	RESPONSABILITA' DEL DOCUMENTO	4
	<i>Sezione I: "Policy Mifid II in materia di gestione dei conflitti di interesse"</i>	4
3.	DEFINIZIONI	4
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
5.	PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	7
5.1	Identificazione dei potenziali conflitti di interesse	8
5.1.1	Tipologie di conflitto di interesse	8
5.1.2	Individuazione dei servizi di investimento prestati dalla Banca e delle attività di distribuzione e consulenza avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi	8
5.1.3	Identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse	9
5.2	Misure organizzative per la prevenzione/gestione dei conflitti di interesse	10
5.2.1	Mappatura dei conflitti – Registro dei conflitti di interesse	11
5.2.2	Gestione dei conflitti non individuati	12
5.2.3	Remunerazione dei soggetti rilevanti	12
5.2.4	Vigilanza sui soggetti rilevanti	12
5.3	Monitoraggio	12
5.4	Informativa alla clientela	13
	<i>Sezione II: "Policy IDD in materia di gestione dei conflitti di interesse"</i>	14
6.	RIFERIMENTI NORMATIVI	14
7.	PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI	15
7.1	Identificazione	15
7.1.1	Tipologie di conflitti di interesse	15
7.2	Prevenzione e gestione	16
7.3	Mappatura e monitoraggio	17
7.4	Informativa alla clientela	18
	<i>Sezione III: "Policy Prodotti Bancari al dettaglio - gestione dei conflitti di interesse"</i>	19
8.	RIFERIMENTI NORMATIVI	19
9.	PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI	19
9.1	Identificazione	20
9.2	Prevenzione e gestione	20
9.3	Mappatura e monitoraggio	21
10.	STRUTTURE ORGANIZZATIVE A PRESIDIO	22
10.1	Consiglio di amministrazione	22
10.2	Collegio sindacale	22
10.3	Amministratore Delegato	22
10.4	Ulteriori Unità organizzative coinvolte	23
11.	REVISIONE DELLA POLICY	23

1. FINALITA'

La MiFID II introduce nuovi obblighi per gli intermediari e definisce misure specifiche per garantire una maggiore tutela degli investitori. Nell'ambito "conflitti di interesse" la Direttiva 2014/65/UE prevede che si possa verificare l'insorgenza di conflitti di interesse con i clienti in considerazione del numero sempre maggiore di attività svolte dagli intermediari.

Gli intermediari, pertanto, hanno il dovere di adottare misure efficaci per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, nonché porre in essere misure volte ad attenuare, per quanto possibile, il potenziale impatto di tali rischi, affinché gli stessi non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca ha deciso che la politica sui conflitti di interesse deve:

- a) consentire di individuare, con riferimento ai servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, nonché alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o che potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

La Banca definisce quindi un "set" di criteri minimali in base ai quali sono individuati i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività.

Nel dettaglio:

- deve verificare, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, ovvero alla distribuzione assicurativa se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.
- tale verifica deve essere svolta anche per i soggetti rilevanti e le entità avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con Banca Popolare S. Angelo.

I requisiti introdotti dalla Mifid II in tema di conflitti di interesse sono limitati ai servizi di investimento, pertanto, le autorità regolamentari, al fine di livellare il framework normativo, che regola il settore finanziario e assicurativo e impedire arbitraggi regolamentari, hanno emanato la Direttiva 2016/97/UE di seguito "IDD", la quale prevede requisiti in tema di conflitti di interesse anche per prodotti assicurativi non-IBIPs (prodotti assicurativi non di investimento: protezione e previdenza). In ragione dell'entrata in vigore della IDD, Banca Popolare Sant'Angelo ha integrato la presente policy con una sezione *ad hoc* dedicata ai presidi definiti dalla Banca per l'individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, derivanti dal collocamento di prodotti assicurativi non-IBIPs.

La presente Policy recepisce da ultimo le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 21466 del

29 luglio 2020 che ha modificato il Regolamento Intermediari n. 20307/2018 sostituendo per intero il Libro IX ove sono confluiti gli obblighi di informazione e le norme di comportamento a carico degli intermediari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le previsioni relative alla gestione dei conflitti di interesse.

Ne deriva che la versione aggiornata della policy è strutturata in tre sezioni:

- la 1° sezione relativa ai prodotti finanziari e finanziari assicurativi disciplinati dalla Direttiva Mifid II e dal Regolamento intermediari;
- la 2° sezione relativa ai prodotti assicurativi non IBIPs;
- la 3° sezione relativa ai prodotti ed i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del Testo Unico Bancario.

L'obiettivo del presente Documento è quello di formalizzare le linee guida attraverso le quali la Banca Popolare S. Angelo (di seguito "Banca") rileva e gestisce i conflitti di interesse talvolta derivanti dalla molteplicità di servizi che offre in qualità di intermediario/distributore.

Tutti i dipendenti della Banca sono tenuti a prendere visione della seguente Policy e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

2. RESPONSABILITA' DEL DOCUMENTO

La presente Policy viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore Delegato, che ne definisce e cura la relativa attuazione, con il parere favorevole della Funzione Compliance.

Sezione I: "Policy Mifid II in materia di gestione dei conflitti di interesse"

La sezione I della presente Policy si applica ai prodotti finanziari e ai prodotti di investimento finanziari.

3. DEFINIZIONI

Funzione di Compliance: è la funzione di conformità alle norme facente parte delle funzioni aziendali di controllo.

Organo con funzione di controllo: è il Collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

Organo con funzione di gestione: è l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.

Organo con funzione di supervisione strategica: è l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.

Organismo di vigilanza: Banca d'Italia, Consob, IVASS.

Prodotti Bancari al dettaglio: prodotti, operazioni e servizi soggetti all'applicazione del titolo VI del Decreto legislativo n. 385/1993.

Registro dei conflitti di interesse: mappatura su supporto durevole di situazioni in cui è insorto o, in caso di servizi o attività in corso, possa insorgere un conflitto di interesse che implica il rischio di ledere gli interessi di un cliente.

Prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del Testo Unico Finanziario;

Soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico Finanziario;

Attività di distribuzione assicurativa: l'attività definita dall'articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi.

Soggetto rilevante: secondo quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 i soggetti rilevanti possono essere individuati fra:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario, o alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (polizze IBIPs e Ramo I a gestione separata);
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (polizze IBIPs e Ramo I a gestione separata).

La Banca considera soggetti rilevanti:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- l'Amministratore Delegato;
- il personale della Banca dotato di qualifica dirigenziale;
- il personale dipendente della Banca coinvolto nella prestazione dei servizi di investimento e nella distribuzione assicurativa.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento si inquadra nell'ambito della normativa interna di Banca Popolare Sant'Angelo in tema di governo societario e descrive le misure adottate al fine di individuare, gestire e limitare i conflitti di interesse con la clientela nella prestazione dei servizi d'investimento e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in coerenza con la normativa di riferimento riassunta, in maniera non esaustiva, nelle seguenti disposizioni principali:

- Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza);
- Codice delle assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito "CAP").
- Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2014/65/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito "MiFID II" dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*);
- Direttiva 2016/97/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (di seguito, per brevità, anche "IDD");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2359;
- Delibera Consob n. 21466/2020 contenente modifiche al Regolamento Intermediari n. 20307/2018.

L'obiettivo principale della disciplina comunitaria e nazionale in tema di conflitti di interessi è assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti incidano negativamente ovvero ledano gli interessi della clientela. La Banca adotta pertanto la presente Policy, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

A tal proposito, l'art. 34, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, prescrive che gli intermediari elaborino, attuino e mantengano "un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle

dimensioni e alla complessità dell'attività svolta”.

Allo stesso modo il comma, l'art. 4 comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 prescrive che *“gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività”*

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi, alle attività di investimento, ai servizi accessori prestati, nonché ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la politica di gestione deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Pertanto, la presente Policy sui Conflitti di Interesse, oltre a descrivere la generalità dei presidi di tipo organizzativo ed amministrativo adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dà evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono evitati/evitabili con ragionevole certezza e, per tali casi, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, lett. h) ed i) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, la Banca fornisce ai clienti una descrizione della propria politica di gestione dei conflitti di interesse tramite:

- la consegna di apposito documento (supporto durevole) ai clienti o potenziali clienti, che descriva, eventualmente in forma sintetica, la politica attuata in materia di conflitti di interesse (informativa pre-contrattuale);
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta, su supporto durevole o tramite un sito internet.

5. PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le regole e i processi definiti da Banca Popolare S. Angelo per la prevenzione/gestione dei conflitti di interesse prevedono la messa in atto di presidi finalizzati alla gestione ed eventuale *disclosure* delle situazioni di conflitto identificate in funzione dei prodotti e servizi di investimento.

Al fine di garantire la massima tutela del cliente, la Banca ha definito uno specifico processo di:

1. **Identificazione:** rilevazione, sulla base della metodologia di individuazione, dei potenziali conflitti di interesse.
2. **Prevenzione e gestione:** definizione e aggiornamento dei presidi organizzativi necessari a prevenire/gestire i conflitti di interesse.
3. **Mappatura e registrazione:** registrazione dei conflitti di interesse all'interno del registro dei conflitti di interesse.

4. **Informativa:** previsione di adeguata *disclosure* alla clientela in merito alla esistenza dei conflitti di interesse.

5.1 Identificazione dei potenziali conflitti di interesse

5.1.1 Tipologie di conflitto di interesse

La Banca considera come circostanze tali da far sorgere un conflitto di interesse le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi dell'impresa¹ e gli obblighi dell'impresa nei confronti di un cliente oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi.

Ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la Banca considera, quale criterio minimo, se, a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con Banca Popolare S. Angelo un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, differente da quello del cliente;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

5.1.2 Individuazione dei servizi di investimento prestati dalla Banca e delle attività di distribuzione e consulenza avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi

Le suddette tipologie di conflitto di interesse sono state declinate sul modello operativo della Banca, considerando i principali servizi e attività di investimento, e servizi accessori nonché le attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi che la stessa è autorizzata a svolgere, ovvero:

- ricezione e trasmissione ordini;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti

¹ O di persone collegate all'impresa, o al gruppo dell'impresa.

dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (“collocamento e distribuzione”);

- consulenza in materia di investimenti e in materia di prodotti di investimento assicurativi;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi;
- distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- consulenza avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi.

5.1.3 Identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse

La Banca, attraverso la predisposizione di rigorose procedure, ha rilevato ed evidenziato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi d'investimento e accessori ai quali è abilitata, nonché in sede di distribuzione e consulenza avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- la tipologia di servizio di investimento al quale è collegato ciascun conflitto di interesse;
- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità;
- l'esistenza di presidi predisposti dall'Intermediario finalizzati alla gestione dei conflitti di interesse;
- l'esistenza di una disclosure alla clientela in merito a ciascun conflitto di interesse.

L'identificazione delle fattispecie dei conflitti di interesse è funzionale ad attuare adeguate procedure di gestione degli stessi.

Con specifico riferimento all'identificazione dei tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento dell'attività distribuzione assicurativa o di consulenza connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, la Banca valuta se essa stessa, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto dalla stessa controllato

direttamente, o indirettamente abbia un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa o consulenza:

- distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;
- avente una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione o consulenza a svantaggio del cliente.

La Banca procede nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro.

Al fine della valutazione di cui sopra, la Banca prende in considerazione, come criteri minimi, le seguenti situazioni:

- a) la situazione ove è probabile che la Banca, un soggetto rilevante o qualsiasi persona controllata dalla Banca stessa, direttamente o indirettamente, realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) la situazione ove la Banca, un soggetto rilevante o qualsiasi persona controllata dalla Banca stessa, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) la situazione ove la Banca, un soggetto rilevante o qualsiasi persona controllata dalla Banca stessa, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

5.2 Misure organizzative per la prevenzione/gestione dei conflitti di interesse

In conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali tempo per tempo vigenti, la Banca si è dotata di una serie di misure ragionevoli, adeguate alla dimensione e alle attività svolte dalla stessa, finalizzate a (i) ridurre il rischio che, nell'esercizio delle sue attività, si possano verificare situazioni di interesse in conflitto con i propri clienti e (ii) a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. È riportato di seguito un elenco, monitorato e aggiornato, di tali misure:

- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;

- c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione ovvero altri pagamenti, incluso il compenso, dei soggetti rilevanti e la retribuzione di, o i redditi generati da, ovvero altri pagamenti, incluso il compenso ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) misure atte ad impedire o a limitare l'esercizio, da parte di qualsiasi persona, di un'influenza indebita (i) sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento, ovvero (ii) sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa vengono svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente ;
- e) misure atte ad impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, ovvero ad attività di distribuzione assicurative distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- f) una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono.

Nell'ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, nell'ipotesi in cui la Banca accerti che le procedure e le misure sopra elencate non sono adeguate per assicurare che le attività di distribuzione assicurativa siano svolte nel migliore interesse del cliente e che non siano influenzate dai conflitti di interesse, la predetta può adottare misure e procedure alternative adeguate a tal fine.

5.2.1 Mappatura dei conflitti – Registro dei conflitti di interesse

La Banca ha redatto un Registro dei conflitti di interesse (*cf.* Allegato 1 del presente Documento) nel quale sono riportati tutti i servizi di investimento o accessori svolti dalla Banca, o per suo conto, e (ii) tutti i servizi di distribuzione assicurativa svolti dalla Banca e (iii) tutti i servizi di promozione e distribuzione di prodotti bancari svolti dalla Banca per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Scopo di tale registro è indicare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Tale registro viene aggiornato almeno una volta l'anno.

La Funzione Compliance informa, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione della Banca circa i potenziali conflitti di interesse della Banca nell'ambito dei servizi di investimento o

accessori e dei servizi di distribuzione assicurativa e di distribuzione di prodotti bancari.

5.2.2 Gestione dei conflitti non individuati

Al fine di un'individuazione accurata dei casi di conflitto di interesse, anche potenziali, i Responsabili delle diverse Unità della Banca, sentiti anche i propri collaboratori, comunicano al Responsabile della Funzione Compliance le possibili situazioni di conflitto di interessi non presenti nel Registro dei conflitti di interesse.

Il dipendente che, per qualsiasi motivo, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia ai propri responsabili, i quali valutano l'opportunità di sollevarlo dallo specifico incarico, comunicandolo tempestivamente al Responsabile della Funzione Compliance.

Tale obbligo vale anche per tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo ne siano venuti a conoscenza.

Al verificarsi dei casi sopra indicati, la Funzione Compliance analizza la segnalazione ricevuta e laddove la ritenga fondata informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché stabilisca le più adeguate misure da adottare in tutela del cliente.

La Funzione Compliance, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio, pone in essere le attività necessarie alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

5.2.3 Remunerazione dei soggetti rilevanti

La politica di incentivazione è basata su obiettivi complessivi a livello di specifico settore di attività o alle performance della Banca. Tale politica è normata dalla Policy di remunerazione ed incentivazione del Personale, alla quale si rimanda.

5.2.4 Vigilanza sui soggetti rilevanti

La vigilanza sul rispetto delle norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse da parte dei soggetti rilevanti è affidata alla Funzione Compliance, che ha il compito di verificare con regolarità l'insieme delle misure organizzative e amministrative in uso.

5.3 Monitoraggio

Il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse viene effettuato dalla Funzione Compliance tramite segnalazione diretta da parte di uno dei soggetti rilevanti o altro soggetto che ne sia venuto a conoscenza, o come conseguenza della propria attività di controllo sulla tipologia di operazioni effettuate.

La Funzione Compliance è responsabile della tracciatura nel Registro dei conflitti di tutte le tipologie di conflitto di interesse, reali e potenziali, rilevate indipendentemente dall'esito della valutazione dell'efficacia delle azioni poste in essere per la loro mitigazione.

Qualora emergano conflitti di interesse non gestiti e non comunicati al cliente, deve essere data immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per le opportune misure di gestione e contenimento.

Con cadenza periodica, nell'ambito delle sue attività di verifica, la Funzione Compliance verifica l'efficienza e l'efficacia delle misure preventive e di gestione adottate dalla Banca.

5.4 Informativa alla clientela

Quando le procedure adottate dalla Banca per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca fornisce ai clienti, in tempo utile prima dell'erogazione dei servizi di investimento e prima di agire per loro conto, la comunicazione sulla natura e sulle fonti del conflitto di interesse e sulle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché i predetti possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Allo stesso modo, la Banca, anche in qualità di soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi.

La comunicazione sui conflitti di interesse non esime la Banca dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni indicate nella presente policy.

La Banca ha stabilito, coerentemente con la normativa tempo per tempo vigente in materia, che tale informativa sia fornita su supporto durevole e sia redatta in maniera dettagliata con un linguaggio chiaro e adatto anche alla Clientela meno informata, affinché quest'ultima possa prendere una decisione informata.

Nella comunicazione sono indicati con sufficiente dettaglio i seguenti elementi: una descrizione specifica del conflitto in questione, la natura generale e le fonti del conflitto di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuare tali rischi. Nella medesima informativa il cliente è informato che le misure ed i presidi adottati dalla Banca non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere i suoi interessi.

La Banca comunque si astiene dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

Sezione II: "Policy IDD in materia di gestione dei conflitti di interesse"

La presente sezione si applica ai prodotti assicurativi non-IBIPs, pertanto il perimetro di applicazione dei presidi descritti nei seguenti paragrafi è limitato alle seguenti tipologie di prodotti:

- Prodotti danni;
- Prodotti vita puro rischio.

Ai prodotti di investimento assicurativi si applica quanto previsto dalla Sezione I della presente Policy.

Ai fini della presente sezione, si definisce "**Situazione di conflitto d'interesse**" il caso in cui si rileva il rischio di ledere agli interessi di un cliente durante lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa connessa a tutti i prodotti sopra elencati, poiché gli interessi dell'attività distributiva sono distinti dall'interesse del cliente, o il risultato delle attività distributive può risultare svantaggioso per il cliente.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

La gamma sempre più ampia di attività che intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente implica la possibilità che vi siano conflitti di interesse tra le molteplici attività svolte e gli interessi dei clienti. Al fine di evitare ripercussioni negative e tutelare gli interessi della clientela, il nuovo framework normativo costituito da:

- Direttiva 2016/97/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa;
- Technical advice on possible delegated acts concerning the Insurance distribution directive, Orientamenti emanati dell'EIOPA in data 1 febbraio 2017;
- Decreto Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
- Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018;
- Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005);

richiede ai distributori di prodotti assicurativi di elaborare, adottare e riesaminare regolarmente, almeno annualmente, le politiche e le procedure relative ai conflitti di interessi. Nel paragrafo seguente sono descritti i presidi adottati dalla Banca per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse.

7. PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Le regole e i processi definiti da Banca Popolare S. Angelo in materia di conflitti di interesse prevedono la messa in atto di presidi finalizzati alla gestione ed alla *disclosure* delle situazioni di conflitto identificate in relazione all'attività di intermediazione di prodotti assicurativi.

Al fine di garantire la massima tutela del cliente, la Banca ha definito uno specifico processo di:

1. **Identificazione:** rilevazione, sulla base della metodologia di individuazione, dei potenziali conflitti di interesse;
2. **Prevenzione e gestione:** definizione e aggiornamento dei presidi organizzativi necessari a prevenire/gestire i conflitti di interesse;
3. **Mappatura e monitoraggio:** registrazione dei conflitti di interesse all'interno del registro dei conflitti di interesse;
4. **Informativa alla clientela:** previsione di adeguata disclosure alla clientela in merito alla esistenza dei conflitti di interesse.

7.1 Identificazione

La Banca adotta misure ragionevoli per identificare, gestire ed evitare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere, valutando se Essa stessa, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da Essa controllato, direttamente, o indirettamente abbia un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa:

- distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;
- con una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

L'identificazione del conflitto di interesse si sostanzia in un meccanismo di rilevazione e censimento delle situazioni di potenziale o corrente conflitto di interesse, sulla base di casistiche frequenti e sensibili nei rapporti tra:

- la Banca, inclusi soggetti rilevanti o qualsiasi persona controllata direttamente o indirettamente, e il cliente;
- la Banca e dipendenti della Compagnia assicurativa, tali da nuocere all'interesse del cliente;
- Differenti gruppi di clientela o singoli clienti.

7.1.1 Tipologie di conflitti di interesse

La Banca considera come circostanze tali da far sorgere un conflitto di interesse le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi della Banca e gli obblighi della stessa nei confronti di un

cliente, oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi.

Al fine di adeguarsi ai requisiti introdotti dalla Direttiva 2016/97/UE (IDD), l'intermediario, identifica le seguenti principali ipotesi di conflitto di interessi:

- a) detenzione della Banca di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- b) status della Banca di società partecipata, oppure di società controllata da una determinata impresa di assicurazione, che detiene una partecipazione diretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario;
- c) ogni altra ipotesi in cui gli interessi della Banca possono ripercuotersi negativamente, in termini sostanziali, sugli interessi dei suoi clienti.

7.2 Prevenzione e gestione

La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Le disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distribuzione.

La Banca comunque si astiene dall'assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP

Le procedure da seguire e le misure da adottare, includono, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei prodotti assicurativi offerti, quanto segue:

- propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

- evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119 bis, commi 4 e 5 del CAP.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, la Banca informa chiaramente il cliente nei termini indicati dal paragrafo "Informativa alla clientela".

7.3 Mappatura e monitoraggio

La Banca, al fine di individuare e gestire i conflitti di interesse ha predisposto un registro volto a mappare tutte le fattispecie dalle quali possono originarsi conflitti di interesse.

L'attività di monitoraggio delle situazioni in conflitto di interesse, potenziale o effettivo, è svolta dalla Funzione Compliance sulla base delle segnalazioni e delle informazioni che riceve dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo di distribuzione. Tali segnalazioni contengono la valutazione effettuata dalla funzione segnalante circa la sussistenza e la rilevanza della situazione di conflitto di interesse.

Qualora la Funzione Compliance ritenga fondata la sussistenza e rilevanza di situazioni o operazioni generanti conflitti di interesse, ne informa il Consiglio di Amministrazione, che assumerà le decisioni del caso. Le funzioni e i soggetti preposti adotteranno le misure stabilite dal Consiglio, volte alla loro risoluzione o mitigazione.

In coerenza con quanto sopra descritto, la Funzione Compliance mantiene ed aggiorna regolarmente il Registro dei conflitti di interesse, di cui alla Sezione I, in cui è insorto o, in caso di servizi o attività in corso, possa insorgere un conflitto di interesse, che implica il rischio di ledere gli interessi di un cliente.

Tale Registro viene aggiornato periodicamente, almeno una volta l'anno, e con la stessa periodicità, la Funzione Compliance informa il Consiglio di Amministrazione sui potenziali conflitti di interesse derivanti dall'attività di intermediazione dei prodotti assicurativi, di cui alla presente Sezione.

Inoltre, la Funzione Compliance valuta e riesamina periodicamente, almeno con cadenza annuale, le misure di gestione dei conflitti di interesse, suggerendo le disposizioni adeguate per colmare le eventuali lacune.

7.4 Informativa alla clientela

La Banca fornisce una *disclosure* delle provvigioni percepite e dei potenziali conflitti di interesse tramite l'Allegato 3 e 4. Inoltre, per le polizze a copertura di mutui e finanziamenti, la misura percentuale e in valore assoluto delle provvigioni o compensi provvigionali relativi ai prodotti distribuiti dalla Banca, sono quantificati e descritti nelle relative proposte e contratti di polizza, nonché negli accordi stipulati con i relativi manufacturers.

Qualora i presidi adottati dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, la Banca informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse, in occasione della consegna della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa.

In particolare, il cliente viene reso edotto almeno delle seguenti informazioni:

- a) se la Banca detiene di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca;
- c) se la Banca fornisce consulenze fondate su di un'analisi imparziale, nei termini di cui all'articolo 119 ter, comma 4 del D. Lgs. n. 209/2005;
- d) se la Banca distribuisce i prodotti proposti sulla base di un obbligo contrattuale che la vincola in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione, in tal caso è comunicata al contraente la denominazione di tali imprese;
- e) se la Banca distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale di cui alla lettera c), in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal D. Lgs. n. 209/2005, che impongono alla Banca di non adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che possano incentivare la Banca stessa ovvero i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualevolta la Banca possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Sezione III: "Policy Prodotti Bancari al dettaglio - gestione dei conflitti di interesse"

La presente sezione si applica ai prodotti, alle operazioni e ai servizi soggetti all'applicazione del titolo VI del Decreto legislativo n. 385/1993 - "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti".

Ai fini della presente sezione, si definisce "**Situazione di conflitto d'interesse**" il caso in cui si rileva il rischio di pregiudicare gli interessi o gli obiettivi di un cliente durante lo svolgimento dell'attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti sopra indicati, poiché gli interessi della Banca sono distinti dall'interesse del cliente, o il risultato delle attività distributive può risultare svantaggioso per il medesimo.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito della distribuzione dei suddetti prodotti e servizi, la Banca Popolare Sant'Angelo definisce le misure adottate al fine di individuare, presidiare e contenere i conflitti di interesse che potrebbero sorgere, nel rispetto della normativa di riferimento riassunta, in maniera non esaustiva, nelle seguenti disposizioni principali:

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio del 22 marzo 2016;
- Disposizioni di vigilanza in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, di cui al Provvedimento del 29 luglio 2009 e s.m.i., come modificato dal provvedimento di Banca d'Italia del 5/12/2018.

9. PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Le regole e i processi definiti da Banca Popolare S. Angelo in materia di conflitti di interesse prevedono la messa in atto di presidi finalizzati alla gestione delle situazioni di conflitto identificate in relazione all'attività di elaborazione, al monitoraggio e alla revisione e distribuzione dei prodotti bancari al dettaglio.

Al fine di garantire la massima tutela del cliente, la Banca ha definito uno specifico processo di:

1. **Identificazione:** rilevazione dei potenziali conflitti di interesse;
2. **Prevenzione e gestione:** definizione e aggiornamento dei presidi organizzativi necessari a prevenire/gestire i conflitti di interesse;
3. **Mappatura e monitoraggio:** registrazione dei conflitti di interesse all'interno del Registro dei conflitti di interesse.

9.1 Identificazione

La Banca adotta misure per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere, valutando se Essa stessa, un soggetto rilevante o le sue unità operative abbia un interesse nel risultato delle attività di elaborazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti oggetto della presente sezione:

- distinto dall'interesse o dagli obiettivi del cliente, o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione;
- distinto dall'interesse del cliente nella elaborazione, o revisione dei prodotti bancari al dettaglio offerti;
- con una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

L'identificazione del conflitto di interesse si sostanzia in un meccanismo di rilevazione e censimento delle situazioni di potenziale o corrente conflitto di interesse, sulla base di casistiche frequenti e sensibili nei rapporti tra:

- la Banca, inclusi soggetti rilevanti, e il cliente;
- il cliente e le unità operative proprie della Banca preposte all'offerta dei prodotti, tali da nuocere all'interesse del medesimo cliente.

9.2 Prevenzione e gestione

Le regole e i processi definiti da Banca Popolare Sant'Angelo per la prevenzione/gestione dei conflitti di interesse prevedono la messa in atto di presidi finalizzati alla loro gestione, proporzionati ai prodotti e ai servizi offerti, di cui alla presente sezione

Al fine di garantire la massima tutela del cliente, in qualità sia di produttore ("Manufacturer"), che di distributore ("Distributor") dei predetti prodotti e servizi, la Banca stabilisce, in modo proporzionale ai predetti prodotti e ai servizi, le procedure e le misure predisposte per contenere i conflitti di interesse con la clientela.

Al riguardo, uno dei presidi di prevenzione adottati dalla Banca è rappresentato dalla Policy sulla "Product Governance sui Prodotti Bancari al dettaglio", che disciplina i processi interni, le funzioni e le strategie finalizzati all'elaborazione dei predetti prodotti, alla loro immissione sul mercato e alla loro revisione durante l'intero ciclo di vita, tenendo in debita considerazione gli interessi e le caratteristiche dei clienti, i rischi dei predetti prodotti, nonché i possibili conflitti di interesse.

A tal fine e in linea con la normativa vigente, la Banca ha definito procedure adatte a:

- a) individuare e aggiornare le classi di clientela per le quali un dato prodotto è elaborato (c.d. target market) e le classi di clientela per le quali il medesimo prodotto non è considerato adatto;
- b) elaborare e distribuire prodotti che per le loro caratteristiche siano considerati adeguati e coerenti con gli interessi, gli obiettivi, le caratteristiche e il grado di alfabetizzazione finanziaria propri della clientela a cui sono destinati;
- c) garantire che l'elaborazione dei prodotti sia effettuata da personale con adeguato livello di conoscenze e aggiornata sulla normativa vigente, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dei prodotti bancari e finanziari elaborati.
- d) definire modalità di distribuzione adeguate rispetto alle caratteristiche del target market prestabilito e dei prodotti elaborati, nonché idonee a consentirne una distribuzione corretta e conforme alle disposizioni in materia di "offerta fuori sede";
- e) testare e monitorare la continua rispondenza dei prodotti elaborati dalla Banca agli interessi e agli obiettivi dei clienti a cui è previsto che siano offerti, anche alla luce dei rischi tipici di tali prodotti.

9.3 Mappatura e monitoraggio

La Banca, al fine di individuare e gestire i conflitti di interesse ha predisposto un Registro dei conflitti di interesse, descritto alla Sezione I, volto a mappare tutte le fattispecie dalle quali possono originarsi conflitti di interesse.

In coerenza con quanto sopra descritto, la Funzione Compliance verifica periodicamente, almeno una volta l'anno, l'aggiornamento di tale Registro, informandone il Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione sui potenziali conflitti di interesse non precedentemente riportati sul predetto Registro, oggetto di segnalazione da parte delle funzioni aziendali coinvolte nella elaborazione, monitoraggio, o distribuzione dei prodotti bancari al dettaglio.

L'attività di monitoraggio delle situazioni in conflitto di interesse, potenziale o effettivo, è svolta dalla Funzione Compliance sulla base delle suddette segnalazioni.

Tali segnalazioni contengono una prima valutazione sulla sussistenza e la rilevanza della situazione di conflitto di interesse effettuata dalla funzione segnalante, al fine di consentire alla Funzione di Compliance di appurare la fondatezza di quanto rilevato e informare il Consiglio di Amministrazione, che assumerà le decisioni del caso, a cui dovranno attenersi le funzioni aziendali.

10. STRUTTURE ORGANIZZATIVE A PRESIDIO

La presente policy stabilisce le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in merito al processo di gestione dei conflitti di interesse.

10.1 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, in quanto Organo di supervisione strategica, è responsabile della definizione, revisione e applicazione delle misure idonee a gestire le operazioni in conflitto di interessi.

In particolare:

- definisce le strategie e le politiche di gestione di tali operazioni;
- provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una tipologia di prestazione o di servizio in conflitto di interesse possa risultare controversa e a individuarne di ulteriori rispetto a quelli censiti;
- provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di un soggetto rilevante possa risultare controversa e a individuarne di ulteriori rispetto a quelli censiti;
- decide in merito alle operazioni in conflitto segnalate dal Responsabile Compliance.

10.2 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esercita le facoltà previste dalla normativa, la quale gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e delle procedure inerenti alla gestione del conflitto di interessi e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla predetta normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne, le quali forniscono, su richiesta, adeguati flussi informativi in merito alle attività di controllo poste in essere e alle conseguenti risultanze.

10.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle operazioni in conflitto di interessi, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- definisce regole, attività, procedure e strutture organizzative inerenti alla gestione delle operazioni in conflitto di interessi;
- assicura gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente rilevate nel processo dalla Funzione di Compliance, attivando le funzioni interessate.

10.4 Ulteriori Unità organizzative coinvolte

Tutte le Unità organizzative della Banca garantiscono l'applicazione della presente Politica di gestione di conflitti di interesse; in particolare, le funzioni che ricoprono un ruolo diretto nell'ambito di tale gestione sono:

- Soggetti rilevanti: hanno la responsabilità di informare tempestivamente il Responsabile della Compliance sulle operazioni compiute o su quelle che si intende effettuare, che presentano caratteristiche tali da poter supporre un conflitto di interesse.
- Funzione di Compliance:
 - o è responsabile dell'aggiornamento della presente Policy;
 - o è responsabile della tenuta e della manutenzione continua del Registro dei conflitti di interesse;
 - o vigila sul rispetto delle norme, anche interne, volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse e verifica l'idoneità nel tempo dei presidi organizzativi predisposti, in termini di adeguatezza e funzionalità;
 - o verifica che situazioni di conflitto di interesse o il possibile sorgere di tale conflitto, siano eliminate, ridotte o gestite, informandone l'Amministratore Delegato;
 - o pone all'attenzione del Consiglio di amministrazione i casi di conflitto di interesse non precedentemente rilevati per le opportune decisioni;
 - o sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione, pone in essere le attività necessarie alla corretta gestione dei conflitti di interesse;
 - o laddove prevista, definisce la *disclosure* da fornire alla clientela prima di ogni singola operazione in conflitto di interessi potenzialmente dannosa;
 - o informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa lo stato dell'arte della gestione dei conflitti di interesse.

11. REVISIONE DELLA POLICY

Al fine di garantire la conformità alla normativa tempo per tempo vigente, e di assicurare l'adeguata operatività della Banca, la Funzione Compliance ha il compito di aggiornare la presente policy qualora lo ritenga necessario alla luce dell'evoluzione normativa e dei cambiamenti rilevanti dell'operatività della Banca. Le modifiche e le integrazioni apportate sono approvate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.



La Banca ha deciso inoltre di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente Policy con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi erogati.

Allegato 1 - REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE